



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Arianna Toppan	Giudice

riunito in camera di consiglio

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

CARROZZA RAFFAELLA (C.F. CRRRFL79S58F205A) residente in [REDACTED]
[REDACTED], assistita dall'avv. CAPUANO PAOLA in forza di procura in atti e presso il cui studio in Monza via Marsala n.21 ha eletto domicilio

Il ricorrente ha rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art.270 CCII
- di nominare, ai sensi dell'Art. art 270 comma 2 lettera b quale Liquidatore L'OCC di cui all'art 269 CCII

- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento del nucleo familiare della Signora Raffaella Carrozza nell'importo di euro [REDACTED] così come dettagliato nella relazione del gestore, importo di mantenimento che sarà coperto con differenti fonti, [REDACTED]

- di fissare nel termine di tre anni il tempo di esecuzione della liquidazione;
- di vendere al termine della procedura l'autovettura della ricorrente necessaria alla stessa per recarsi sul luogo di lavoro e per l'accudimento dei due figli minori;
- disporre che, per tutta la durata della liquidazione controllata, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del liquidatore

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- con ricorso depositato il 26.08.2026, CARROZZA RAFFAELLA ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte o sono comunque ricavabili dalla Relazione del Gestore della crisi:

- le dichiarazioni dei redditi;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo *"stato particolareggiato ed estimativo delle attività"*), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. dott.ssa Francesca Cassago, la quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;

- indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto CARROZZA RAFFAELLA risiede [REDACTED]: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che la ricorrente è titolare dell'impresa [REDACTED] la quale tuttavia, come attestato dal gestore della crisi, non supera i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), il quale ha anche evidenziato che *“l'attività della sig.ra Carrozza risulta ancora formalmente attiva, come si evince dalla visura camerale allegata (All. 4). Tuttavia, la ricorrente, in conformità agli accordi intercorsi con il Gestore della crisi, sta provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla cessazione della partita IVA, in considerazione del fatto che l'attività esercitata non risulta più economicamente redditizia e la sua prosecuzione comporterebbe il concreto rischio di aggravare ulteriormente l'esposizione debitoria”*.
- Conseguentemente, la suddetta impresa individuale non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € [REDACTED], come da tabella qui riportata

ID	CREDITORE	Importo del credito	Documentazione di supporto
1	[REDACTED]		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, come di seguito riepilogato:

Identificazione del bene	% di proprietà	Valore stimato	Fonte

relativamente al reddito mensile percepito il gestore ha tuttavia evidenziato quanto segue: “*si presume che la ricorrente non sia, al momento, in grado di destinare una quota fissa, dello stipendio che percepisce mensilmente, a favore della procedura; tuttavia, in caso di rinnovo del contratto e aumento dello stipendio mensile, potrà destinare la parte eccedente la somma di Euro [REDACTED] alla procedura, per intero 13ma e 14ma mensilità.*”

- Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché dalla ricorrente anche da 2 figli minorenni e non ancora economicamente autosufficienti.

L'elenco delle spese correnti di sostentamento è stato autocertificato dal debitore in circa € [REDACTED] mensili per l'intero nucleo (v. pg. 23 Relazione).

Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.

- Non può di contro essere accolta la domanda di poter utilizzare l'automobile sino al termine della procedura in quanto l'auto risulta sottoposta a plurimi atti di fermo amministrativo.
- Come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, come sopra indicato è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, indicate dall'OCC in Euro [REDACTED] (v. pg. 20 Relazione);
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CARROZZA RAFFAELLA

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di RAFFAELLA CARROZZA (C.F. CRRRFL79S58F205A), residente a [REDACTED].

DICHIARA altresì la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Patrizia Fantin**.

NOMINA Liquidatore la dott.ssa **Francesca Cassago** con studio in Monza, Via Felice Caronni 10 – PEC francesca.cassago@pec.studio-riva.com.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e

reddituale dei soggetti non direttamente coinvolti nonché presso il Registro delle imprese ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;

- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati del debitore;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 15/09/2026

Il Giudice estensore

Patrizia Fantin

Il Presidente

Caterina Giovanetti